



NOTAI

DOTT. ROBERTO COMISSO
AVV. TOMASO GIORDANO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040.364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

av/CG

Reg.to a Trieste
il 11/08/2022
N. 8452
Serie 1T
Esente

Esente da bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117.

N.RO DI REP. 7730

N.RO DI RACC. 5218

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELLA
"A.B.C. ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO - ODV"
CON SEDE IN TRIESTE.

-----Repubblica Italiana-----

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di agosto-----

-----10 agosto 2022-----

in Trieste, presso il mio Studio in Galleria Protti numero 4
alle ore 14.05 (quattordici e cinque minuti).-----

Io sottoscritto avv. TOMASO GIORDANO, Notaio in Trieste,
iscritto nel Collegio Notarile di questa città,-----

-----a richiesta del Signor-----

dott. ALBERTI LUCA, nato a Cortina d'Ampezzo (Belluno) il
giorno 28 (ventotto) dicembre 1961 (millenovecentosessantuno),
residente a Cortina d'Ampezzo (Belluno), Via Lungoboite Angelo
Maioni numero 13 e domiciliato per la funzione presso la sede
dell'Associazione di cui infra, codice fiscale LBR LCU 61T28
A266W;-----

il quale mi dichiara di agire nel presente atto in qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "A.B.C.
ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO - ODV" con se-
de in Trieste, Via dell'Istria numero 65/1, codice fiscale nu-
mero 01084150323, associazione costituita in data 8 febbraio
2005, iscritta al n.ro 889 del Registro Generale delle Orga-
nizzazioni del Volontariato del Friuli Venezia Giulia ed
iscritta al numero 625 del Registro Generale del Volontariato
organizzato di cui all'art. 5 della Legge Regionale FVG
23/2012; -----

della cui identità personale io notaio sono certo, sono inter-
venuto per redigere il verbale dei lavori assembleari all'As-
semblea straordinaria degli associati della suddetta Associa-
zione, convocata in questo luogo, per questo giorno in unica
adunanza alle ore 14, onde discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno-----

- Modifica dell'art. 17 dello statuto sociale dell'Associazio-
ne.-----

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che la presidenza
dell'Assemblea viene assunta, ai sensi dell'art. 14 dello Sta-
tuto sociale, dal Presidente dott. LUCA ALBERTI, odierno com-
parente in quest'atto, il quale a sua volta constata e dà at-
to:-----

che la presente Assemblea è stata convocata dal Presidente ai
sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale mediante avviso di
data 1 agosto 2022 trasmesso agli aventi diritto a mezzo posta
elettronica;-----

che l'Assemblea si tiene in prima adunanza;-----

che sono presenti n.ro 10 (dieci) associati aventi diritto a
partecipare e a votare in Assemblea, secondo quanto previsto

dall'art. 15 dello Statuto, di cui n.ro 5 (cinque) intervenuti di persona e n.ro 5 (cinque) rappresentati per delega, sul totale di numero 12 (dodici) associati, e precisamente i Signori:-----

- dott. LUCA ALBERTI, FLAVIA ALTIN in persona del dott. LUCA ALBERTI, GIULIANA COSULICH in persona del dott. LUCA ALBERTI, rag. ALESSANDRO SALIVA, MONICA FABBRI in persona del dott. ALDO CAPPUCCIO, FLAVIA ALTIN in persona del dott. LUCA ALBERTI, FEDRA FLORIT, CRISTINA PEDICCHIO, ALBERTO STEINDLER in persona del rag. ALESSANDRO SALIVA, ERNESTO GRAZIAN in persona del rag. ALESSANDRO SALIVA e dott. ALDO CAPPUCCIO;-----

che le deleghe sono state constatate dal Presidente regolari e sono conservate agli atti dell'Associazione;-----

che per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente dott. LUCA ALBERTI, il Vice Presidente rag. ALESSANDRO SALIVA, ed il Consigliere prof.ssa CRISTINA PEDICCHIO;-----

che è presente l'Organo di Controllo nella persona della Signora LORELLA TORCHIO, collegata da remoto in audioconferenza in conformità alle previsioni dello statuto sociale;-----

che esso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;-----

che pertanto l'odierna Assemblea essendo intervenuti personalmente o per delega numero 10 (dieci) dei 12 (dodici) aventi diritto al voto è regolarmente costituita a norma di legge e di Statuto sociale ed è atta a validamente deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno in parte straordinaria.---

-----* * *-----

Il Presidente dott. LUCA ALBERTI dà un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti alla presente Assemblea dei soci e rammenta che l'odierna Assemblea straordinaria ha all'ordine del giorno la modifica di un articolo dello Statuto dell'Associazione per cui è stata richiesta la verbalizzazione in forma notarile e presenta quindi me notaio incaricato della stessa.- Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno in parte straordinaria-----

- Modifica dell'art. 17 dello statuto sociale dell'Associazione-----

ed introduce l'argomento ricordando che l'assemblea straordinaria dell'Associazione tenutasi l'11 maggio 2021 aveva deliberato di adottare un nuovo testo di Statuto sociale funzionale, tra l'altro, all'adeguamento dell'Associazione alla disciplina del Terzo settore ai fini della sua iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore. Successivamente in data 15 luglio 2022 Prot. n. 65892/P/GEN perveniva all'Associazione una comunicazione da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con cui si invitava l'Associazione a modificare il quarto comma dell'art. 17 dello Statuto sociale nel punto relativo alle modalità di sostituzione degli amministratori, facendo riferimento alla nota n. 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politi-

che Sociali contenente alcune interpretazioni e chiarimenti in ordine agli enti del Terzo Settore. In particolare detta nota - prosegue il Presidente - ritiene che le associazioni del terzo settore non possono ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti e cessati e pertanto la detta nota invita l'Associazione "A.B.C. ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO - ODV" ad adeguare la previsione statutaria di cui all'art. 17 al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dà quindi lettura del testo aggiornato del quarto comma dell'art. 17 dello statuto sociale e anche di una precisazione che si intende introdurre al primo comma del medesimo articolo 17.

Al termine invita quindi l'Organo di controllo ad esprimersi in merito alla proposta modifica all'art. 17.

La Signora LORELLA TORCHIO quale Organo di controllo dichiara di non avere osservazioni sulla proposta modifica all'art. 17. Segue una breve discussione tra gli intervenuti e quindi il Presidente rilevata la convergenza degli associati, sottopone alla approvazione dell'Assemblea per interpello nominale la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea della "A.B.C. ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO - ODV" riunitasi in seduta straordinaria il giorno 10 agosto 2022

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della comunicazione da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di data 15 luglio 2022 Prot. n. 65892/P/GEN e della nota n. 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

-----delibera-----

1) di modificare il primo ed il quarto comma dell'art. 17 dello Statuto sociale che assumono il seguente nuovo tenore:

"Art. 17, comma 1 - Nuovo testo

Il Consiglio Direttivo è costituito in base alle reali necessità dell'Associazione da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli associati stessi. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili. Essi, qualora non via abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere dell'Associazione. Nessuna carica è retribuita, essi hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali."

-----* * *-----

"Art. 17, comma 4 - Nuovo testo

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati

perchè provveda alla loro sostituzione. I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente." -----

-----* * *

2) di dare atto che lo Statuto della Società, a seguito della delibera sopra assunta risulta come dal testo che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera A);-----

3) di dare mandato al Presidente e legale rappresentante della Associazione pro tempore in carica dott. LUCA ALBERTI e disgiuntamente al Vice Presidente rag. ALESSANDRO SALIVA ad espletare tutte le pratiche e formalità necessarie connesse alla presente delibera, il tutto con pienezza di poteri.-----
I medesimi vengono altresì delegati, sempre in via disgiunta, ad introdurre nella presente delibera e nell'allegato Statuto quelle eventuali modifiche di carattere non sostanziale e di adeguamento a legge che si rendessero eventualmente necessarie al fine della iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, senza che per ciò debba farsi luogo ad una nuova riunione assembleare." -----

-----* * *

Effettuata la votazione per interpello nominale, dopo prova e controprova, il Presidente proclama adottata la proposta di delibera sopra riportata con il voto favorevole di tutti gli associati presenti e così all'unanimità.-----

-----* * *

Il Presidente dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 14.31 (quattordici e trentuno minuti)-----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente - omessa la lettura dell'allegato A) per espressa dispensa avutane dallo stesso comparente - il quale a mia domanda dichiara di approvarlo e meco lo sottoscrive in calce, sottoscrivendo altresì in calce ed a margine l'allegato A), essendo le ore 14.31 (quattordici e trentuno minuti)

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia il presente atto consta di un foglio di cui occupa intere tre pagine e fin qui della presente.

F.TO LUCA ALBERTI

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO NOTAIO

ALLEGATOA)
al N. di Rep. 7730/5218



NOTAI
DOTT. ROBERTO COMISSO
AVV. TOMASO GIORDANO
Caltoria Proib. 4 - Tel. 0431/564787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----"A.B.C. - ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI-----

-----CHIRURGICI DEL BURLO - ODV ETS"-----

-----TITOLO I-----

-----Disposizioni generali-----

Art. 1 - Denominazione, sede, durata-----

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituito un ente del terzo settore, organizzazione di volontariato denominato "A.B.C. - ASSOCIAZIONE per i BAMBINI CHIRURGICI del Burlo - ODV ETS", con sede in Trieste, che in seguito sarà denominata Associazione.

Essa opera nel territorio della Provincia di Trieste ed intende operare anche in ambito Nazionale e/o Internazionale.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trieste non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero al fine del miglior raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo e finalità-----

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'ente persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati offerta in modo personale, spontaneo e gratuito, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività d'interesse generale come individuate e stabilite nel successivo articolo 3 del presente statuto sociale, prevalentemente a favore di terzi.

L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'articolo 8, comma 2 del D.Lgs 117/17.

Art. 3 - Attività d'interesse generale-----

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni di volontariato attivo e diretto, nei seguenti ambiti di attività di interesse generale che svolge in via principale:-----

- Attività d'interesse generale di cui al comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs 117/17 lett. a), h) e u).

L'Associazione, in particolare, si propone di: -----

A) in relazione alle attività di interventi e servizi sociali richiamate dall'articolo 5, comma 1, lett a) del D. Lgs 117/17:-----

- svolgere attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi etici, medici, sociali, delle patologie chirurgiche malformative, traumatiche, oncologiche e croniche dell'età pediatrica; - sostenere l'assistenza psicologica, attraverso il finanziamento di contratti, borse di studio o consulenze rivolti a progetti di sostegno psicologico dediti al supporto di genitori di nascituri portatori di malformazioni chirurgiche, pazienti chirurgici e loro genitori;-----

- incentivare iniziative volte al sostegno sociale del bambino chirurgico, promuovendo azioni che coinvolgano i Servizi Sociali, la Scuola, le Associazioni di Volontariato al fine di salvaguardare i diritti dei bambini dimessi dalla struttura ospedaliera per garantire loro un'adeguata assistenza domiciliare, scolastica, ed ottimizzare l'inserimento sociale;-----

- favorire i contatti tra i genitori dei pazienti e tra genitori e personale medico curante delle strutture di Chirurgia Pediatrica;-----

B) in relazione alle attività di ricerca scientifica richiamate dall'articolo 5, comma 1, lett. h) del D. Lgs 117/17:-----

- favorire la ricerca e gli studi originali finanziando borse di studio, progetti o contratti a medici, a laureati in medicina e chirurgia e a tecnici, operanti nel campo della Chirurgia Pediatrica all'interno del territorio nazionale e internazionale;-----

- favorire la ricerca e gli studi originali nel campo della Chirurgia Pediatrica finanziando l'acquisto di materiali e attrezzature in uso nei progetti di ricerca scientifica svolti all'interno del territorio nazionale e internazionale;

C) in relazione alle attività di beneficenza richiamate dall'articolo 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs 117/17:-----

- l'acquisizione di attrezzature mediche e chirurgiche destinate a migliorare la qualità di assistenza e di terapia dei pazienti e la loro donazione alle strutture di Chirurgia Pediatrica dislocate sul territorio nazionale e internazionale;-

- sostenere la retribuzione di personale medico e paramedico in organico presso le Chirurgie pediatriche operanti sul territorio nazionale e internazionale;-----

- supportare economicamente, o con acquisizione di beni materiali, i bambini afferenti alle strutture della Chirurgia Pediatrica dislocate sul territorio nazionale e internazionale con gravi ed accertate situazioni di indigenza economico-sociale tali da compromettere la presa in carico terapeutica, il prosieguo della cura chirurgica ed il buon esito di questa;-----

- finanziare l'affitto o l'acquisto di immobili che ospitino le famiglie dei bambini chirurgici ricoverati presso le strut-

ture della Chirurgia Pediatrica dislocate sul territorio nazionale e internazionale;-----

- finanziare l'adeguamento dei locali delle strutture di Chirurgia Pediatrica dislocate sul territorio nazionale e internazionale per una migliore accoglienza e degenza dei pazienti stessi;-----

- promuovere la crescita professionale del personale medico e paramedico attraverso l'organizzazione e il finanziamento di corsi, convegni, conferenze, pubblicazioni scientifiche; e/o attraverso il rimborso delle spese sostenute per parteciparvi;

- sostenere la formazione rivolta a psicologi dediti al supporto di genitori di nascituri portatori di malformazioni chirurgiche, pazienti chirurgici e loro genitori;-----

- nonchè svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.-----

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/17, può esercitare attività diverse rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra; esse sono stabilite dal Consiglio Direttivo, sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti stabiliti dai decreti interministeriali. -----

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo le linee guida dei ministeri competenti, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. Tale attività sarà finalizzata per il conseguimento degli scopi dell'associazione e per l'adeguamento dei locali delle strutture di Chirurgia Pediatrica e dei Day Hospital dislocati sul territorio nazionale ed internazionale ad una migliore accoglienza e degenza dei pazienti stessi.-----

-----TITOLO II-----

-----Risorse ed attività economiche-----

Art. 4 - Risorse economiche e patrimonio sociale-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:-----

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;-----
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;-----
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.-----

Per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione potrà ottenere:-----

- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci;-----
- contributi degli Associati, di privati, dello Stato,

della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;-----

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, incluse donazioni, lasciti testamentari, raccolte pubbliche occasionali;-----
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate da attività diverse;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;-----
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.-----

Art. 5 - Durata del periodo di contribuzione-----

Le quote sociali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di giugno di ogni anno, e sono dovute per intero sia dai nuovi soci, sia da quelli dimissionari, indipendentemente dal mese di ingresso od uscita dall'Associazione.-----

Art. 6 - Diritti degli Associati sul Patrimonio sociale-----

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 117/2017, durante la vita dell'Associazione. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Art. 7 - Responsabilità ed assicurazione-----

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.-----

-----TITOLO III-----

-----Associati-----

Art. 8 - Ammissione-----

Possono aderire all'Associazione, le persone fisiche e gli Enti pubblici e/o privati senza scopo di lucro che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione, e che abbiano versato la quota fissata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso di presenza di soci enti senza scopo di lucro devono essere rispettate le proporzioni a favore delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge. -----

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.-----

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri

di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.-----

L'ammissione degli aspiranti associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e ha effetto dall'atto del versamento della quota sociale data dalla quale deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di cui al precedente comma, questo lo comunica entro 60 (sessanta) giorni al richiedente, il quale può entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione. -----

La qualità di aderente ed associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse le partecipazioni temporanee.

Art 9 - Diritti degli Associati-----

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Gli associati hanno diritto:

a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) di partecipazione e di voto in Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa. Potranno pertanto eleggere e/o essere eletti negli organi dell'Associazione, approvare il bilancio;-----

c) di accedere ai libri sociali conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo del 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.-----

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, fermo quanto previsto al successivo articolo 15, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.-----

Art. 10 - Obblighi degli Associati-----

Gli Associati hanno l'obbligo di svolgere le attività concordate in modo conforme agli scopi sociali, a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni e le attività rese dagli associati nell'ambito associativo sono escluse da ogni e qualsiasi forma di rapporto

di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.-----

Il comportamento verso gli altri associati deve essere improntato alla assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà. Gli associati hanno l'obbligo di versare il contributo annuale fissato annualmente dall'Assemblea, ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali e mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.-----

Art. 11 - Recesso ed esclusione-----

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante apposita comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Questa dovrà essere presentata o spedita entro il 30 settembre di ogni anno. La presentazione della stessa oltre tale data comporterà per l'associato l'obbligo al pagamento della quota annuale anche per l'anno successivo.-----

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per esclusione:-----

a) in caso di mancata osservanza delle norme del presente Statuto;-----

b) per palese violazione dei principi ispiratori dell'Associazione:-----

c) per morosità da mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;-----

d) per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.-----

L'esclusione di un Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata assunta a maggioranza. -----

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione inclusiva delle motivazioni, una sola volta all'Assemblea chiamata a riunirsi dal Presidente o dal consigliere più anziano non oltre sessanta giorni dalla data di contestazione del provvedimento la cui decisione sarà inappellabile. Nel frattempo l'Associato escluso è sospeso dall'attività di volontariato, se volontario, e dai diritti sociali.-----

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.-----

Art. 12 - Attività di volontariato-----

L'Associazione si avvale in modo prevalente di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore a quanto previsto dalle norme delle ODV.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Art. 13 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Comitato Scientifico, se nominato.

Tutte le cariche direttive sono assunte a titolo gratuito.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La stessa è di regola presieduta dal Presidente, il quale, prima di dare inizio ai lavori nomina un Segretario per la redazione del verbale, il quale verrà trascritto su apposito registro. In mancanza del Presidente è l'assemblea stessa a nominarlo. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta

all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere nuovi organi. L'Assemblea inoltre potrà essere convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ogni volta che se ne ravvisi la necessità ovvero, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. -----

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.-----

L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio e videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.-----

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni-----

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.-----

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati se sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.-----

Ciascun associato ha un voto.-----

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.-----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. In entrambi i casi l'Assemblea delibera a maggioranza semplice. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.-----

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con la maggioranza assoluta degli Associati. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è re-

golarmente costituita con la maggioranza degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. - Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento, liquidazione dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio associativo ad uno o più scopi tra quelli previsti dal presente statuto, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Qualora se ne ravvisi la necessità l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i compensi.-----

L'Assemblea in seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattr'ore dopo la prima convocazione.-----

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali dell'Assemblea devono essere trascritti nel relativo libro delle adunanze e delle decisioni dell'Assemblea, e sono a disposizione di tutti gli associati che hanno motivato interesse alla loro visione.-----

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea-----

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:-----

a) esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'associazione nonché discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo incluso il bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno successivo;---

b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D Lgs 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----

e) ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;-----

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:-----

g) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; -----

h) delibera lo scioglimento;-----

i) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.-----

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è costituito in base alle reali necessità dell'Associazione da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli associati stessi. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili. Essi, qualora non via abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere dell'Associazione. Nessuna carica è retribuita, essi hanno diritto soltanto al rimborso

delle spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali.-----

Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

La carica di Consigliere si perde per: -----

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;-

c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste del presente Statuto;-----

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste del presente Statuto.----

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati perchè provveda alla loro sostituzione. I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. -----

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) almeno 3 giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con comunicazione telefonica, telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.-----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza anche di questo è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Esso si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.-

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consi-

glieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.-----

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno e in caso di obbligo il Bilancio Sociale, dà piena esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, delibera l'ammissione di nuovi Associati, nomina, ove necessario un consulente contabile per le operazioni contabili e conseguenti registrazioni da tenersi ai sensi di legge fissandone l'eventuale retribuzione.-----

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.-----

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.--

Il Consiglio in sede di redazione del bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/17.-----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

Art. 18 - Il Presidente-----

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente con gli stessi poteri. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.-----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la custodia presso la sede dell'Associazione.-----

La carica di Presidente si perde per: -----

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;-

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, previste dal presente Statuto;-----

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.-----

Art. 19 - Il Segretario tesoriere-----

Il Segretario tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Egli assicura con ogni opportuna azione di direttiva e di controllo, la regolarità formale e sostanziale della gestione dei mezzi finanziari dell'Associazione. Il Segretario tesoriere predispone e sottoscrive il bilancio consuntivo e preventivo, unitamente al Consiglio, presentandolo all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve essere di norma redatto entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può avere potere di firma limitatamente alle operazioni finanziarie nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione dei libri sociali, tiene l'amministrazione ordinaria ed i libri contabili adottando i principi previsti dalle norme civilistiche e fiscali per il terzo settore con l'eventuale ausilio di consulenti contabili.-----

La carica di Tesoriere si perde per: -----

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;-----

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;-----

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, previste dal presente Statuto;-----

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto. Qualora il Tesoriere cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati del presente articolo il Presidente o, in subordine, il Vice dovrà convocare il Consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Tesoriere. Fino all'elezione del nuovo Tesoriere, il Tesoriere cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.-----

Art 20 - Collaborazione di terzi-----

Il Consiglio stesso, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di terzi, sia Associati che non Associati; tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono a

titolo gratuito, fatto salvo unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato.

Art. 21 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri dell'Organo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Comitato Scientifico

L'Associazione può nominare per funzioni consultive un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da tre a otto membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie di interesse dell'Associazione. Il Comitato elegge tra i suoi componenti un coordinatore, si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie e può attribuire la competenza su singoli argomenti ai propri membri. Il Comitato cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività dell'Associazione e svolge una funzione propositiva, oltre che tecnico-consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico dura in carica due anni ed i suoi com-

ponenti possono essere riconfermati. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente dell'Associazione ed è presieduto dal Presidente stesso o da un suo delegato. Il Comitato Scientifico si riunisce di norma una volta l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. La carica di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. Tutte le prestazioni fornite dai membri del Comitato sono a titolo gratuito, fatto salvo unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività.-----

Art 23 - Bilancio consuntivo, preventivo e sociale-----

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso il Consiglio direttivo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulle attività sociali.-----

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.-----

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.-----

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.-----

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.-----

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominati. -

Art. 24 - Scioglimento-----

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.-----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

Art. 25 - Rinvio-----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.TO LUCA ALBERTI

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO NOTAIO